

COMUNE DI PONZA

PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 Del 11.06.2026	Oggetto: Costituzione di Comunità Energetica Rinnovabile (CER) ai sensi del D.Lgs. n. 199/2021 e del D.M. MASE 7 dicembre 2023 n. 414 – Adesione del Comune di Ponza quale socio fondatore alla costituenda Associazione “C.E.R. PONZA ETS” – Approvazione schema di Statuto– Indirizzi operativi e adempimenti conseguenti.
---------------------------------------	---

L'anno duemila ventisei il giorno undici del mese di giugno alle ore 14:21, in modalità mista, previo espletamento delle formalità prescritte dalla vigente L. n. 267 del 18 agosto 2000, è stato convocato questo Consiglio Comunale in seduta Ordinaria.

Risultano presenti alla discussione e votazione della deliberazione in oggetto:

COMPONENTI DEL CONSIGLIO		PRESENTI	
		Sì	No
Sindaco	Ambrosino Francesco	X	
Consiglieri	Mazzella Giuseppe	X	
	Sandolo Maria Claudia	X	
	Tagliatela Salvatore		X
	Avellino Silverio		X
	Scarogni Umberto	X	
	Aversano Giuseppina	X	
	De Luca Mariano	X	
	De Martino Silverio	X	
	Porzio Pompeo	X	
	Pilato Anna	X	
	Aversano Michele	X	
	Vitiello Lucia Anna	X	
	Totale Presenti	11	2

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Nicolina Serpa, che cura la verbalizzazione della seduta.

Riconosciuto il legale numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, e illustra il punto in discussione.

L'anno duemilaventisei, addì undici del mese di giugno, alle ore 14.21, in Ponza, il Consiglio Comunale, convocato dal Sindaco, in modalità mista, ai sensi del Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi politici collegiali in modalità telematica, con avvisi scritti a domicilio a termini di legge, si è ivi riunito in prima convocazione

Fatto appello nominale, risultano presenti alla discussione e votazione della deliberazione in oggetto

Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa Nicolina Serpa, in collegamento da remoto, che cura la verbalizzazione della seduta.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, e illustra il punto in discussione.

Il Sindaco comunica al Consiglio la necessità di integrare l'ordine del giorno ai sensi dell'art. 20 del regolamento consiliare con il punto in oggetto, rappresentando che l'approvazione della proposta risulta necessaria al fine di rispettare le tempistiche operative previste dal progetto europeo LIFE ISLET – “Innovative Support for citizen-led Local Energy Transition”, cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del Programma LIFE. e consentire l'avvio delle attività connesse alla costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile “C.E.R. PONZA ETS”.

Il Presidente pone quindi in votazione l'inserimento del punto aggiuntivo all'ordine del giorno.

VOTAZIONE INSERIMENTO: Presenti 11. Votanti 11. Favorevoli 10. Contrari 1 (Mazzella Giuseppe). Astenuti 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

L'Unione Europea, nel biennio 2018-2019, ha adottato un complesso di misure per l'energia ed il clima, il “Clean energy package”, che contempla otto atti tra Regolamenti e Direttive, per affrontare le dimensioni programmatiche della sicurezza energetica, dell'assetto del mercato interno dell'energia, dell'efficienza energetica, della decarbonizzazione, della ricerca, innovazione e competitività.

la Direttiva (UE) 2018/2001 (RED II) sulla promozione delle fonti rinnovabili e la direttiva 2019/944, sulla riforma del mercato interno dell'energia, introducono le definizioni di Comunità di Energia Rinnovabile (CER) e Comunità Energetica dei Cittadini (CEC), assegnando loro un ruolo determinante nel percorso verso la transizione energetica e la lotta ai cambiamenti climatici;

il Legislatore nazionale, prima con l'art. 42 bis del Decreto n.162/2019, c.d. Milleproroghe, e successivamente con il D .Lgs. n.199/2021 di attuazione della Direttiva 2018/2001, c.d RED II, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e con il D.Lgs. n. 210/2021, di attuazione della direttiva UE 2019/944, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, ha definito modalità e condizioni per l'attivazione dell'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e la realizzazione di Comunità di Energia Rinnovabile (CER);

il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 dicembre 2023 n. 414 ha definito il sistema di incentivazione dell'energia condivisa nelle CER;

il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha adottato le Regole Tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa;

le Comunità Energetiche Rinnovabili rappresentano strumenti finalizzati:

- alla produzione e condivisione locale di energia da fonti rinnovabili;
- alla riduzione delle emissioni climalteranti;
- alla diminuzione dei costi energetici per cittadini, imprese ed enti pubblici;
- al contrasto della povertà energetica;
- alla promozione di modelli partecipativi e solidaristici di sviluppo territoriale; 

CONSIDERATO CHE:

la Comunità energetica da fonti rinnovabili è definita come un soggetto giuridico autonomo che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria di clienti finali e/o produttori di energia da fonte rinnovabile;

secondo la normativa sopra citata le Comunità energetiche rinnovabili sono costituite anche su iniziativa di uno o più enti locali, anche in forma aggregata, nel rispetto delle finalità che ogni CER dovrà perseguire;

l'Amministrazione comunale ha un ruolo centrale configurandosi come soggetto facilitatore per il coinvolgimento dei cittadini e come soggetto promotore per la creazione del processo virtuoso di costituzione delle comunità energetiche e come co-gestore poiché in grado di supportare tecnicamente i processi di creazione e mantenimento degli apparati tecnologici a supporto della comunità energetica;

la Comunità Energetica Rinnovabile ha un ruolo importante nella sfida energetica e l'aspetto educativo ha una funzione strategica nel miglioramento dell'efficienza energetica come vettore di cambiamento culturale e comportamentale nell'uso individuale e collettivo dell'energia.

PRESO ATTO CHE

il Comune di Ponza riconosce la transizione energetica quale obiettivo strategico per la sostenibilità ambientale, economica e sociale del territorio comunale, anche in ragione delle peculiarità territoriali e insulari della comunità locale;

l'Amministrazione Comunale intende favorire la nascita di una Comunità Energetica Rinnovabile aperta alla partecipazione di cittadini, imprese, enti del terzo settore, attività produttive e soggetti pubblici e privati insistenti sul territorio comunale;

ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 199/2021, le CER costituiscono soggetti giuridici autonomi a partecipazione aperta e volontaria, finalizzati principalmente a fornire benefici ambientali, economici e sociali ai propri membri e al territorio di riferimento, piuttosto che profitti finanziari;

CONSIDERATO CHE il Comune intende aderire alla costituenda Comunità Energetica Rinnovabile "C.E.R. PONZA ETS" in qualità di socio fondatore;

PRESO ATTO ALTRESI' CHE

il Comune di Ponza partecipa al progetto europeo LIFE ISLET – "Innovative Support for citizen-led Local Energy Transition" (codice LIFE22-CET/101120073), cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del Programma LIFE, con capofila il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto sull'Inquinamento Atmosferico (CNR-IIA), e tra i beneficiari Legambiente Nazionale – APS, per il periodo 01/10/2023 – 30/09/2026;

il progetto LIFE ISLET ha come obiettivo la progettazione e sperimentazione di un modello replicabile per la creazione di Comunità Energetiche Rinnovabili nelle piccole isole del bacino del Mediterraneo, coinvolgendo isole pilota in Italia (Procida), Grecia (Astypalaia) e Croazia (Cherso), nonché ulteriori isole di replica, tra cui il Comune di Ponza;

la costituzione della C.E.R. PONZA ETS si inserisce coerentemente nel percorso tecnico e istituzionale avviato nell'ambito del predetto progetto europeo, di cui il Comune intende avvalersi per il supporto tecnico, la formazione e la definizione del business plan della CER;

la partecipazione al progetto LIFE ISLET non comporta obbligazioni finanziarie dirette a carico del bilancio comunale, essendo il progetto finanziato da fondi europei;

PRESO ATTO CHE è stato predisposto apposito schema di Statuto della costituenda CER, conforme:

al D.Lgs. 199/2021;

al D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore);

alla normativa nazionale ed europea vigente in materia di Comunità Energetiche Rinnovabili;

lo schema statutario prevede:

partecipazione aperta e volontaria;

assenza di finalità lucrative;

perseguimento di finalità ambientali, sociali ed economiche;

governance democratica;

possibilità di adesione di cittadini, imprese, enti pubblici, associazioni ed enti del terzo settore;

la costituzione della CER avverrà successivamente alla presente deliberazione mediante sottoscrizione dell'atto costitutivo nelle forme di legge;

la presente deliberazione costituisce atto di indirizzo politico-amministrativo e di adesione istituzionale del Comune alla costituenda CER, senza determinare, allo stato:

la costituzione immediata della CER;

l'attivazione automatica presso il GSE;

l'iscrizione automatica al RUNTS;

l'assunzione di obbligazioni economiche immediate;

conferimenti patrimoniali o trasferimenti di beni comunali;

eventuali successive concessioni, comodati, utilizzi di immobili comunali, superfici, coperture, impianti o conferimenti patrimoniali saranno oggetto di separati e specifici provvedimenti amministrativi;

il Comune potrà successivamente individuare:

partner tecnici;

soggetti aggregatori;

advisor energetici;

supporti tecnico-amministrativi;

gestori di piattaforme energetiche; secondo le procedure previste dalla normativa vigente;

DATO ATTO CHE

la partecipazione del Comune alla CER è finalizzata esclusivamente al perseguimento di finalità pubbliche di interesse generale;

la CER opererà nel rispetto:

della normativa europea;

della normativa nazionale;

delle Regole Operative GSE;

delle deliberazioni ARERA;

delle disposizioni in materia di Terzo Settore, ove applicabili;

la costituzione della CER costituisce strumento di promozione:

dell'autonomia energetica locale;

della resilienza energetica dell'isola;

della sostenibilità ambientale;

della coesione sociale;

della valorizzazione delle risorse energetiche rinnovabili locali;

RITENUTO

di aderire, quale socio fondatore, alla costituenda "C.E.R. PONZA ETS";

di approvare lo schema di Statuto allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

di demandare al Sindaco la sottoscrizione dello statuto e degli ulteriori atti necessari alla costituzione della CER;

di demandare agli uffici competenti ogni adempimento conseguente;

VISTI

la Direttiva UE 2018/2001 (RED II);

il D.Lgs. 199/2021;
il D.M. MASE 7 dicembre 2023 n. 414;
il D.Lgs. 267/2000;
il D.Lgs. 117/2017;
il vigente Statuto Comunale;
le Regole Tecniche GSE;
le deliberazioni ARERA vigenti in materia;

ACQUISITI

il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione resa nelle forme di legge avente il seguente esito: Presenti 11. Votanti 11. Favorevoli 10. Contrari 1 (Mazzella Giuseppe). Astenuti 0

DELIBERA

1. DI APPROVARE integralmente le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI APPROVARE lo schema di Statuto della costituenda Comunità Energetica Rinnovabile "C.E.R. PONZA ETS", allegato alla presente deliberazione;
3. DI ADERIRE, quale socio fondatore, alla costituenda Comunità Energetica Rinnovabile "C.E.R. PONZA ETS";
4. DI DARE ATTO che la costituzione formale della CER avverrà successivamente mediante sottoscrizione dell'atto costitutivo nelle forme previste dalla legge;
5. DI DARE ATTO che la presente deliberazione:
 - non determina la costituzione immediata della CER;
 - non comporta automatica iscrizione al RUNTS;
 - non comporta automatica attivazione presso il GSE;
 - non comporta conferimenti patrimoniali immediati;
 - non comporta trasferimenti di beni comunali;
 - non comporta obbligazioni economiche ulteriori rispetto a quelle eventualmente previste nei successivi atti amministrativi;
6. DI DEMANDARE al Sindaco:
 - la sottoscrizione dell'atto costitutivo;
 - la sottoscrizione di eventuali atti integrativi o non sostanziali;
 - la partecipazione agli atti notarili necessari alla costituzione della CER;
7. DI DEMANDARE ai competenti uffici comunali:
 - gli adempimenti amministrativi conseguenti;
 - gli eventuali rapporti con il GSE;
 - gli adempimenti connessi al RUNTS;
 - gli adempimenti relativi all'individuazione di impianti e POD comunali eventualmente conferibili;
 - di autorizzare il Responsabile del Settore competente ad adottare ogni atto gestionale conseguente alla presente deliberazione;

INDI

Con votazione resa nei modi di legge Presenti 11. Votanti 11. Favorevoli 10. Contrari 1 (Mazzella Giuseppe). Astenuti 0

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.

STATUTO

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "C.E.R. PONZA", di seguito denominata "Associazione", che assume d'ora in poi, la forma giuridica di Associazione, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha sede legale in Ponza (LT), piazza Carlo Pisacane, 4.

La denominazione sociale dell'associazione, ex art. 12 del D.Lgs. 17/2017, in caso di iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sarà integrata automaticamente con le parole "Ente del Terzo Settore" e diventerà " C.E.R. PONZA - Ente del Terzo Settore". Il trasferimento della sede legale, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

L'Associazione opera sul territorio della provincia di Latina e di quello regionale, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.

La durata dell'Associazione è illimitata, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 5 e all'art.24 c.c..

Art. 2

(Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Ogni normazione in contrasto con il citato D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 sarà automaticamente sostituita dalla normazione contenuta nel citato D. Lgs. n. 117 ove giuridicamente possibile.

ART. 3

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 4

(Scopo e attività di interesse generale)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, l'Associazione ha come oggetto sociale prevalente quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici degli associati anche tramite compensazione del costo dell'energia elettrica, mediante l'accesso agli incentivi riconosciuti dalla normativa di settore per la condivisione dell'energia.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono quelle indicate nell'art. 5 lettera e) del D. Lgs. 117/2017, ossia interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

Nel rispetto della normativa vigente in materia, e delle successive modifiche, l'Associazione ha per oggetto la "Realizzazione di comunità Energetiche Rinnovabili" ai sensi del D. Lgs. n° 199/2021, così come attuato da decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in vigore a partire dal 24 gennaio 2024, e della Delibera Arera 727/2022.

Per raggiungere lo scopo suddetto l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile anche mediante la realizzazione e/o utilizzo di impianti a fonti rinnovabili che rispettino le prescrizioni indicate dalla normativa di settore;
- organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute, a qualsiasi titolo, dall'associazione stessa fatti salvi il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti;
- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione;
- monitorare i consumi dei propri soci;
- gestire i rapporti con il GSE (Gestore dei Servizi Energetici);
- accedere ad incentivi e/o contributi di varia natura (a

titolo esemplificativo e non esaustivo di natura statale, regionale, comunale etc.) legati alle attività realizzate dall'associazione;

- accedere alla tariffa incentivante, in forma di tariffa premio, riconosciuta dal GSE per la quota di energia condivisa nell'ambito della CER, definita dal Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 199/21 ovvero dal decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in vigore a partire dal 24 gennaio 2024, così come calcolata nell'Allegato I del predetto decreto e delle successive ed eventuali integrazioni e/ o modificazioni. In particolare, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, lett. g), del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in vigore a partire dal 24 gennaio 2024, l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui al predetto Allegato I, è destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione;

- accedere al corrispettivo di valorizzazione per l'energia autoconsumata così come individuato da ARERA con deliberazione 727/2022/R/EEL;

- svolgere attività di attivazione, sensibilizzazione, e formazione relativamente alla cultura delle energie rinnovabili;

- operare come promotore di progetti pilota relativamente allo sviluppo delle comunità energetiche;

- aderire a partnership nazionali ed internazionali al fine di realizzare più efficacemente gli obiettivi dell'associazione (es. partecipazione a bandi europei quali, a titolo esemplificativo e non esaustiva, Erasmus +, bandi legati all'utilizzo per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, etc.).

Può svolgere inoltre, nel rispetto del D. Lgs. n. 117/2017, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessari o utili alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione può esercitare attività diverse, purché siano sempre strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017. La loro individuazione potrà essere

operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci, fermo restando che restano inibite tutte le attività che non possono essere svolte dalle comunità energetiche rinnovabili. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione è autonoma ed è effettivamente controllata dall'assemblea degli associati. L'adesione all'Associazione è aperta e volontaria. Per la vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti detenuti dalla Comunità in qualità di produttore in eccedenza rispetto all'energia condivisa, l'Associazione può concludere accordi con grossisti e traders. L'Associazione può avvalersi della consulenza di società in grado di seguire tutte le fasi dello sviluppo, costruzione, gestione, i rapporti con altre istituzioni pubbliche e private e qualsiasi altra azione utile alla comunità energetica.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 D. Lgs. 117/2017.

ART. 5

(Ammissione ed esclusione)

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche o Enti che ne condividono le finalità e che si impegnano concretamente per realizzarle. Possono essere membri dell'Associazione persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), a condizione che per quest'ultime la partecipazione alla comunità energetica non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi del D. Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio del Comune in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile.

I soci si distinguono in:

- Fondatori: coloro che costituiscono l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;
- Ordinari: coloro che richiedono l'iscrizione successivamente alla nascita dell'Associazione;

- Onorari: coloro che per prestigio, competenza, interessi nel settore delle comunità energetiche e meriti vengono nominati ad unanimità dal Consiglio Direttivo pur non partecipando al governo dell'Associazione

Tutti i soci, ad esclusione di quelli onorari, sono tenuti versamento della quota associativa nell'importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

I soci possono essere:

- produttori, vale a dire coloro che dispongono di un impianto di energia rinnovabile con punto di prelievo all'interno del perimetro della cabina primaria di riferimento, il quale viene messo a disposizione della comunità energetica per quanto concerne l'energia condivisa e/o, eventualmente, il ricavo derivante dalla vendita dell'energia stessa.

- consumatori, vale a dire coloro che hanno un punto di prelievo all'interno del perimetro della cabina primaria e che, pur non avendo a disposizione un impianto che produce energia da fonti rinnovabili, mettono a disposizione le proprie utenze al fine di consentire il calcolo dell'incentivo relativo all'energia elettrica condivisa.

- Prosumer (Produttori e consumatori).

L'adesione all'Associazione, nel rispetto dei requisiti, se non diversamente stabilito dall'Assemblea, è gratuita. È in facoltà dell'Assemblea prevedere una quota associativa proporzionata per coprire i costi di funzionamento dell'Associazione.

Si precisa che i soci, diversi dalle persone fisiche, come sopra individuati, partecipano alla presente Associazione mediante i rispettivi legali rappresentanti p.t.

Possono essere soci tutti coloro che si trovano in possesso dei requisiti e delle condizioni previste dalla normativa di settore, dai decreti attuativi e dalle delibere di attuazione emanate dall'ARERA all'interno della delibera 727/2022.

In particolare, ai sensi dello statuto della presente associazione, ogni socio deve avere un'utenza intestata che si trovi all'interno del perimetro della cabina primaria di riferimento (così come individuata ai sensi del d.lgs. 199 del 2021), attuato da decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in vigore a partire dal 24 gennaio 2024.

Chiunque voglia aderire all'Associazione successivamente alla costituzione della stessa deve:

- presentare domanda scritta, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici - sulla quale decide il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare in forma scritta, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici, all'aspirante associato le motivazioni dell'eventuale rigetto della domanda di ammissione - contenente dichiarazione di accettazione delle norme dello

statuto ed i relativi regolamenti.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. Il Consiglio Direttivo, prima di ammettere il socio richiedente, dovrà verificare che il nuovo ingresso non vada a compromettere il funzionamento della Comunità Energetica ai fini dell'accesso alla tariffa incentivante ed al corrispettivo di valorizzazione per l'energia autoconsumata, nonché agli altri benefici e/o incentivi riconosciuti dalla legge.

All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante socio ha diritto di prendere visione del presente Statuto e di essere informato su ogni aspetto legale, fiscale, operativo-consequente alla sua adesione all'Associazione.

La deliberazione è comunicata all'interessato e l'iscrizione è annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa, ove prevista.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minori, le stesse dovranno essere controfirmate da chi dispone della responsabilità genitoriale.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso.

Può recedere l'associato che non intende continuare a essere parte dell'Associazione, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con un preavviso di 30 (trenta) giorni mediante lettera raccomandata, posta elettronica o altra modalità che assicuri l'avvenuta ricezione. Il recesso dell'associato ha effetto dalla data indicata dall'associato nel rispetto del preavviso indicato, può avvenire in qualsiasi momento.

L'assemblea può prevedere corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- per mancato versamento, ove prevista, della quota associativa per l'anno in corso;
- per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
- per venir meno dei requisiti di cui al presente articolo dello Statuto;

- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- esclusione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che all'associato sia stato contestato in forma scritta il fatto che ne giustifichi l'esclusione. Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

Il socio escluso o che receda non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.

ART. 6

(Diritti e doveri degli associati)

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri.

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche – purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
- mantenere il diritto di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica.
- partecipare alla redistribuzione di quanto ottenuto dalla Comunità energetica a titolo di incentivo, corrispettivo di valorizzazione e/o ricavo da vendita così come previsto dal D.lgs. n° 199/2021, così come attuato da decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in vigore a partire dal 24 gennaio 2024, dalla Delibera Arera n° 727/2022, e nel rispetto delle successive modifiche della normativa nazionale ed europea in materia di comunità energetiche. In particolare, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, let. g), del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in vigore a partire dal 24 gennaio 2024 l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di

cui all'Allegato I al predetto decreto, è destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\ o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione;

- avere accesso in maniera preventiva, completa ed adeguata ad informativa, così come indicato ai sensi dell'art. 3 par. 2 lett. g) del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in vigore dal 24 gennaio 2024, relativa alla tariffa premio prevista all'articolo 4 del medesimo decreto;

- richiedere al Presidente la possibilità di visionare i libri sociali e, ove necessario, estrarre copie.

Gli associati possono dare mandato alla Comunità ai fini della richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa. Gli associati, in tal caso, nominano la Comunità quale soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, secondo quanto previsto dal D.lgs. n° 199/2021, così come attuato da decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in vigore a partire dal 24 gennaio 2024, e da norme, decreti regolamenti e delibere successive in materia di autoconsumo diffuso.

Tutti i soci hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;

- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e per fini di solidarietà;

- versare, ove prevista, la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;

- qualora abbiano la disponibilità del tetto e/o delle pertinenze dell'immobile a mettere a disposizione dell'Associazione il tetto dell'immobile e/o eventuali pertinenze per la realizzazione eventuale di un impianto di energia rinnovabile fermo restando che nell'ambito del mercato energetico, la partecipazione dei membri alla comunità energetica prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore.

ART.7

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Segretario (eventuale);
- Organo di controllo (eventuale);
- Tesoriere (eventuale).

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di

cui all'articolo.30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 8

(L'Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci; le sue decisioni vincolano tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria anche mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, ove ciò sia possibile, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 9

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:

- nominare e revocare i componenti degli organi sociali, ivi inclusi quelli eventuali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- deliberare sul provvedimento di esclusione degli associati, emanato dal Consiglio Direttivo, ove questi contestino nei modi, forme e tempi, stabiliti dall'art. 6 del presente Statuto;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- deliberare, anche mediante appositi regolamenti, sull'utilizzo degli importi disciplinati dal D.lgs. n° 199/2021, così come attuato da decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in vigore a partire dal 24 gennaio 2024, e dai relativi decreti attuativi, nonché degli ulteriori importi che dovessero essere riconosciuti alla Comunità Energetica dai provvedimenti attuativi dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, per la destinazione alla riduzione dei costi energetici degli associati anche tramite compensazione per gli eventuali rimborsi di pagamenti delle bollette o per la destinazione degli importi stessi a iniziative di carattere sociale e a tutela della povertà energetica o per la riqualificazione ambientale o il sostegno sociale nell'area in cui opera la Comunità.

ART. 10

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo 1 (una) delega.

È ammessa, ove sia possibile, l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 11

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno

3/4 degli associati.

ART. 12

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttiva governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- nominare il Tesoriere, ove previsto;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività associative;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di componenti che va da 3 a 5, eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 13

(Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno; coordina le attività dell'Associazione. In caso di urgenza il Presidente può

esercitare i poteri del Consiglio Direttivo riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente, eletto tra i membri del Consiglio Direttivo con le medesime modalità utilizzate per l'elezione del Presidente, sostituisce quest'ultimo in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 14

(Segretario)

Il Consiglio Direttivo può, eventualmente, eleggere un Segretario, che dura in carica uno o più anni, ed è rieleggibile. Il Segretario:

- organizza le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- svolge i compiti che gli vengono assegnati dal Presidente;
- ove incaricato in proposito, supporta l'attivazione delle decisioni del Consiglio Direttivo

ART. 15

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art.2397 secondo comma, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.L

117/2017.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 16

(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017.

È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 17

(Tesoriere)

Può essere eletto tesoriere esclusivamente chi possiede la qualifica di socio della presente associazione e viene nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere si obbliga ad incassare, custodire ed amministrare tutte le movimentazioni di cassa a favore dell'Ente e ad effettuare tutti i pagamenti dallo stesso ordinati.

L'attività del tesoriere avrà per oggetto il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell'Ente e in particolare la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'Ente e dalle medesime ordinate, oltre alla custodia di titoli e valori, nonché gli altri adempimenti previsti dalla legge, dallo Statuto e dall'Atto costitutivo.

Tale attività presenta un carattere residuale rispetto ai poteri di gestione delle risorse economiche che sono riconosciuti a favore del Referente della Comunità energetica ai sensi del D.lgs. n° 199/2021, così come attuato da decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in vigore a partire dal 24 gennaio 2024, ovvero dei futuri provvedimenti di recepimento della Direttiva 2018/2001.

Il Tesoriere ha inoltre l'obbligo di registrare tutte le operazioni di cassa nell'apposito giornale.

Il Tesoriere svolge il servizio con procedure informatizzate utilizzando programmi compatibili con quelli di contabilità in uso presso l'Ente durante la vigenza della sua carica.

La durata della presente carica viene fissata in 3 anni.

Al termine della sua carica il Tesoriere, oltre al versamento del saldo di ogni suo debito ed alla regolare consegna al soggetto subentrante di tutti i valori detenuti in dipendenza della gestione affidatagli, dovrà effettuare la consegna di: carte, registri, stampati, sistemi informativi, e quant'altro affidatogli in custodia od in uso, dall'Ente.

ART. 18

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- eventuali contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, ivi compresi gli incentivi previsti dal D. lgs.. n° 199/2021, così come attuato da decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in vigore a partire dal 24 gennaio 2024, e dalle delibere ARERA ovvero dai futuri provvedimenti di recepimento dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, per gli impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità, ivi comprese le detrazioni fiscali con esclusione dei contributi incompatibili con il pagamento degli incentivi;
- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- contributi dell'Unione Europea e di altri organismi internazionali
- proventi da attività diverse di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 purché consentite, secondarie e strumentali;
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.

Si precisa che l'Associazione può prevedere che gli incentivi riconosciuti agli impianti a fonti rinnovabili di proprietà della comunità o dalla stessa detenuta o comunque utilizzati siano devoluti all'associazione per il pagamento, anche parziale, delle bollette degli associati.

Non costituisce distribuzione di utili la corresponsione agli associati di quota parte degli incentivi volti al pagamento, anche parziale, delle bollette degli associati.

ART. 19

(I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili.

I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 20

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo

indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Non costituisce in alcun modo distribuzione degli utili la ripartizione dell'incentivo economico erogato dal GSE al fine di poter contrastare la povertà energetica, allorché distribuito tra i soci della presente associazione.

ART. 21

(Bilancio di esercizio)

I documenti di bilancio dell'Associazione, o del rendiconto di cassa ove ne ricorrano i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno o, in alternativa da altra data non coincidente con l'anno solare.

Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 22

(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23

(Le convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D. Lgs. 117/20147 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'Associazione quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 24

(Personale retribuito)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale o al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o del 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato

dall'Associazione.

Viene, inoltre, fatta salva la possibilità per tale associazione di poter conferire un mandato senza rappresentanza ad un soggetto terzo il quale, a sua volta, acquisisce il titolo di Referente della Comunità Energetica così come previsto dalla Delibera Arera n° 727/2022.

ART. 25

(Libri sociali obbligatori)

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche I verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 30 (trenta) giorni.

L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

ART. 26

(Responsabilità ed assicurazione degli associati)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore e, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017. In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

ART. 28

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa

riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18.8.2000, n. 267, si attesta di avere espresso sulla proposta di deliberazione:

-per la regolarità tecnica: **Parere favorevole.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Francesco Ambrosino



-per la regolarità contabile: **Parere favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott. Antonio Massimiliano Centore



Si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Presidente		Il Segretario Comunale
f.to Francesco Ambrosino		f.to Dott.ssa Nicolina Serpa

La sottoscritta Segretario Comunale Dott.ssa Nicolina Serpa, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è:

- ☐ Dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000.
- ☐ Esecutiva a norma dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Nicolina Serpa



Il sottoscritto addetto alla pubblicazione, visto gli atti d'ufficio attesta che:

- la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n°267/2000, è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale il giorno 12/06/2026 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art.124).

L'addetto alla pubblicazione
Dott. Alfredo Tricoli

